



COMUNE DI PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 87
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 18 co. 3 bis L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTIDUE** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 16.30, nella sala riunioni della sede Municipale, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma delle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

DEPAOLI DANIELE	Sindaco	Presente
BROCH GIACOMO	Consigliere Comunale	Presente
BRUNET ANTONELLA	Consigliere Comunale	Presente
CORDELLA PIER ANTONIO	Consigliere Comunale	Presente
GUBERT LORENZO	Consigliere Comunale	Assente
LONGO AURELIA	Consigliere Comunale	Assente giustificato
LONGO GIACOMO	Consigliere Comunale	Assente giustificato
MENEGUZ UBERTO	Consigliere Comunale	Assente giustificato
PEZZATO ROBERTO	Consigliere Comunale	Assente
SECCO PAOLO	Consigliere Comunale	Presente
SIMION BRUNO	Consigliere Comunale	Assente
TAVERNARO ANGIOLETTA	Consigliere Comunale	Presente
TOFFOL ANDREA	Consigliere Comunale	Presente
TURRA MARCO	Consigliere Comunale	Assente
TURRA MARTINO	Consigliere Comunale	Presente
ZANETEL MARIANGELA	Consigliere Comunale	Presente
ZORTEA GIACOBBE	Consigliere Comunale	Presente

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa **SONIA ZURLO**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'ing. **DEPAOLI DANIELE**, nella sua qualità di Presidente F.F., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 18 co. 3 bis L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera n° 45 del 28.09.2017 il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune;

premesse inoltre che con delibera n° 74 del 16.12.2019 il Consiglio Comunale ha provveduto alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2018;

considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Primiero San Martino di Castrozza e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 11 l.p. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2020, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2019 individuando quelle che, eventualmente, devono essere alienate;

tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

precisato che a seguito della revisione ordinaria delle partecipate era stato indicato alla controllata Acsm Spa di procedere:

alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni:

- Maso Energia Srl

alla dismissione per incorporazione delle seguenti partecipazioni:

- Lozen Energia Spa.

Verificato che la controllata ACSM Spa ha comunicato le azioni messe in atto per ottemperare a quanto indicato dall'Amministrazione comunale;

che data 19.11.2019 l'Azienda per il turismo San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Società Cooperativa ha inviato il nuovo statuto dal quale si evince che sono previsti n° 13 amministratori, inferiori quindi al numero medio dei dipendenti;

che in base a quanto sopra, alla revisione ordinaria al 31.12.20 ed ai risultati della revisione straordinaria sussistono le motivazioni per la razionalizzazione delle sotto indicate partecipazioni indirette detenute attraverso la controllata ACSM Spa:

- Lozen Energia Srl (detenuta attraverso la controllata Primiero Energia Spa).

Che in base a quanto sopra, alla revisione ordinaria al 31.12.2020 ed ai risultati della revisione straordinaria sussistono le motivazioni per la liquidazione della sotto indicata

partecipazione indirette detenuta attraverso le partecipate Trentino Riscossioni Spa e Trentino Digitale Spa:

- Centro Servizi Condivisi Srl;

che in base a quanto sopra, alla revisione ordinaria al 31.12.2020 ed ai risultati della revisione straordinaria sussistono le motivazioni per l'alienazione della sotto indicata partecipazione indirette detenuta attraverso la partecipata Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop:

- Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle dei Laghi Bcc.

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

che per la partecipazione, detenuta in via indiretta tramite ACSM Spa (controllata al 100% tramite Primiero Energia Spa) si formula il seguente indirizzo: attendere la messa in funzione della nuova centralina, prevista nel corso del 2022, accedendo nel contempo agli incentivi previsti dal decreto Fer 19 e verificare l'opportunità d'incorporare la società in Primiero Energia;

che per la partecipazione, detenuti in via indiretta tramite il Trentino Riscossioni Spa e Trentino Digitale Spa in Centro Servizi Condivisi Srl, si formula il seguente indirizzo: liquidare la società (la stessa è già stata liquidata nel corso del 2021);

che per la partecipazione, detenuti in via indiretta tramite il Consorzio dei Comuni Trentini in Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle dei Laghi, si formula il seguente indirizzo: alienazione della partecipazione detenuta come già deliberato dall'Assemblea Generale del 14.07.2021;

richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 , legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera consiliare n° 74 del 16.12.2019 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

premesso quanto sopra;

dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal responsabile dell'area Finanza/Entrate in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, in ordine alla regolarità contabile ed in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto lo Statuto comunale vigente;

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0 e contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione tecnica "Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza" allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, allegato A).
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di indicare alla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini l'indirizzo di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle dei Laghi come già deliberato dall'Assemblea Generale del 14.07.2021.
4. Di indicare alle partecipate Trentino Riscossioni Spa e Trentino Digitale Spa l'indirizzo di procedere alla liquidazione della società Centro Servizi Condivisi Srl (la stessa è già stata liquidata nel corso del 2021).
5. Di dare atto che per la partecipazione in Lozen Energia Srl, detenuta in via indiretta attraverso la controllata ACSM SPA (controllata al 100% attraverso Primiero Energia Spa) si deve procedere alla razionalizzazione nei termini indicati: attendere la messa in funzione della nuova centralina, prevista nel corso del 2022, accedendo nel contempo agli incentivi previsti dal decreto Fer 19 e verificare l'opportunità d'incorporare la società in Primiero Energia.
6. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
7. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
8. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
9. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.

10. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.F.
f.to ing. Daniele Depaoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Paolo Secco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Sonia Zurlo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, 1° comma – L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno **23 dicembre 2021** all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.

Fiera di Primiero, 23.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Sonia Zurlo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo telematico per dieci giorni consecutivi ai sensi del 3° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione

☐ sono

☐ non sono

state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Fiera di Primiero,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sonia Zurlo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fiera di Primiero, 23.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Sonia Zurlo